



Servizio anti-discriminazioni

Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS

ASGI Sede di Trieste, via Fabio Severo 31- Trieste (Italia)

Tel. – Fax 040/368463 – e-mail: antidiscriminazione@asgi.it

ASGI sede di Udine, via S. Francesco d'Assisi, 39- Udine (Italia)

Tel. – Fax 0432/507115 – e-mail: info@asgi.it

ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)

Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: segreteria@asgi.it

Trieste/Udine, 6 aprile 2011

Spett. Commissione Europea
Segretariato generale
Rue de la loi, 200
B-1049 Brussels Belgium

OGGETTO: Denuncia alla Commissione Europea per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al principio di parità di trattamento in materia di accesso dei cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti alle prestazioni sociali, all'assistenza sociale e alla protezione sociale da parte di alcune norme legislative della Repubblica Italiana in materia di benefici sociali a sostegno dei carichi familiari e della natalità. Discriminazioni dirette fondate sulla nazionalità.

1- L'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI.

Introduzione

L'art. 65 della legge della Repubblica Italiana 23.12.1998, n. 448 (“*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*”)¹ ha introdotto una prestazione sociale denominata “*assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori*”, in favore dei nuclei familiari **composti da cittadini italiani** residenti, con tre o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore, calcolato usando l'indicatore della situazione economica (ISE) (valore che per il 2010 è fissato in euro 23.362,70 cfr. circolare Inps 1.3.2010).

Con l'art. 80 della legge n. 388/2000, l'accesso a tale beneficio è stato esteso anche ai nuclei familiari ove il soggetto richiedente sia un **cittadino comunitario**. Tale assegno viene concesso dai Comuni, ma viene erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni.

Le modalità applicative per l'erogazione dell'assegno sono state fissate con il D.M. 21.12.2000 n. 452, secondo il quale il beneficio decorre, per quanto riguarda i requisiti di reddito dal 1 gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte e, per il requisito “numero dei figli” dal primo giorno del mese successivo alla nascita. Analoga disciplina è prevista per la cessazione del diritto. Ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 452/2000, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare deve essere presentata, presso il Comune di residenza, da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.² Con circolare n. 9 dd. 22/01/2010, l'INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello **status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria** il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l'art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale) ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.³

¹ All. n. 1

² Allegato n. 2. Per un sunto della procedura e della normativa di riferimento, si veda il link: <http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6002>

³ La circolare è disponibile al link: http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/circolare.inps_22110.pdf

Il principio di parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni nei confronti dei cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti in materia di prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale di cui alla direttiva n. 2003/109/CE e la sua trasposizione nel diritto interno italiano.

L'art 11 commi 1 e 4 della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo dispone che *"Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda... le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale", "Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali"*.

L'Italia ha recepito questa direttiva con il D.lgs 3/2007 che ha sostituito l'art 9 del T.U. (Testo Unico d.lgs. n. 286/98) immigrazione. Il testo modificato dell'art 9 T.U. immigrazione prevede che il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può *"usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, ... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale"*.⁴

Nonostante tali previsioni normative del diritto europeo e di quello interno, le autorità italiane del Ministero dell'Interno, del Lavoro e dell' INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) hanno ribadito pervicacemente che gli stranieri di Paesi terzi regolarmente residenti in Italia non possono accedere al beneficio sociale denominato assegno per i nuclei familiari numerosi, con l'unica eccezione prevista per i rifugiati politici e i titolari della protezione sussidiaria. Restano pertanto esclusi da questo beneficio sociale pure i cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U.

⁴ Il testo del d.lgs n. 3/2007 è scaricabile dal sito web:
<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/07003dl.htm> Allegato n. 3

immigrazione (d.lgs. n. 3/2007), con il quale è stata recepita in Italia la direttiva europea n. 2003/109/CE.⁵

La posizione sostenuta dall'INPS è che la direttiva 2003/109/CE non avrebbe imposto parità di trattamento tra cittadini dello Stato membro e cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per brevità, lungosoggiornanti) perché la disciplina delle prestazioni sociali sarebbe sempre rimessa anche per questi ultimi alla scelta discrezionale del singolo Stato membro con l'unica eccezione delle prestazioni aventi le caratteristiche di essenzialità.⁶

A nostro avviso, la tesi è erronea sotto due profili: in primo luogo perché la direttiva contiene un principio di parità di trattamento, derogabile **solo** alle ristrette condizioni di cui si dirà; in secondo luogo perché la legislazione italiana non si è avvalsa di tale facoltà di deroga.

Sotto il primo profilo basta richiamare il tenore letterale dell'art 11 (rubricato appunto "**parità di trattamento**") comma 1 lettera d) della direttiva:

“Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda

d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;

L'unica eccezione ammessa è quella di cui al comma 4 del medesimo articolo secondo cui gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza e protezione sociale alle “prestazioni essenziali”.

Non è affatto vero, dunque, che la questione sia rimessa alle legislazioni nazionali, le quali invece dispongono *esclusivamente* di una facoltà di deroga nei limiti appena indicati.

⁵ La prassi generalizzata di escludere tutti i cittadini di Paesi terzi, inclusi i lungo soggiornanti, dall'accesso al beneficio si può riscontrare esaminando le informazioni e la modulistica diffusa dai Comuni italiani, cui spetta il potere concessorio del beneficio. A tale scopo basta inserire nel motore di ricerca Google le parole: “assegno nuclei numerosi, Comune”) e cliccare poi sui link dei diversi comuni italiani. A titolo esemplificativo, tuttavia, alleghiamo alla presente due dinieghi notificati rispettivamente in data 13.04.2010 dal Comune di Monfalcone (Gorizia) ad un cittadino kosovaro ed in data 04.02.2011 dal Comune di Morgex (Aosta) ad un cittadino algerino, entrambi titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (all. nn. 3 e 4)

⁶ A tale riguardo si veda la lettera dell'INPS –direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, indirizzata all'ASGI in data 22.10.2010 disponibile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_inps_22102010.pdf

L'Italia **non si è avvalsa di tale facoltà**, non avendo operato in sede di ricezione alcuna distinzione tra le varie prestazioni riconosciute e non riconosciute ai soggiornanti di lungo periodo.

Né potrebbe ritenersi che la locuzione "*salvo sia diversamente disposto*" contenuta nell'art 9 TU immigrazione, possa considerarsi riferita a disposizioni di legge **antecedenti** la direttiva che (come nel nostro caso) escludevano in via generale tutti gli stranieri dall'accesso a determinate provvidenze e che pertanto erano state emanate senza poter considerare il principio di parità imposto dalla norma comunitaria.

Pare invece logico ritenere che la locuzione debba essere riferita a disposizioni di legge introdotte in sede di ricezione o (al più) **successive** alla ricezione stessa, assunte cioè allorché l'ordinamento interno ha potuto valutare se l'eccezione era o meno riconducibile ai limiti comunitari.

Una diversa interpretazione violerebbe il principio di leale cooperazione tra Stati e Unione Europea (affermato in molteplici sentenze della CGE, ad es, *Mangold* 2005) , perché avrebbe l'effetto di mantenere in vita automaticamente e senza alcun obbligo di riesame, norme che necessariamente avrebbero invece dovuto essere riconsiderate alla luce del nuovo precetto comunitario.

Vale la pena di ricordare al riguardo che la Corte di Giustizia europea, nella sentenza *Petersen*⁷, ha tenuto che la circostanza che le disposizioni nazionali controverse nella causa principale esistessero già prima dell'entrata in vigore della direttiva è irrilevante e che parimenti irrilevante è la circostanza che le disposizioni di recepimento della direttiva non prevedessero la possibilità per il giudice nazionale di disapplicare le norme interne in caso di incompatibilità con il diritto comunitario. Dunque, ha concluso la Corte, qualora non fosse possibile un'interpretazione della normativa nazionale conforme alla direttiva comunitaria, la prima **va disapplicata**, anche se questa è precedente alla direttiva e anche se il diritto nazionale con la quale è stata recepita non ne prevede espressamente la disapplicazione (paragrafi 80 e 81).

⁷ Corte di Giustizia europea 12 gennaio 2010 C- 341/08. Nel caso, un giudice tedesco chiamato a decidere su una asserita discriminazione per motivi di età, chiedeva alla CGE se doveva disapplicare una legge interna tedesca, incompatibile con la successiva direttiva comunitaria in materia di divieto di discriminazioni nell'ambito lavorativo (direttiva n. 2000/78), nonostante la legge nazionale di trasposizione della direttiva medesima non prevedesse tale conseguenza giuridica.

Se dunque non bastasse il dato letterale (in forza del quale il “*diversamente disposto*” ben può essere riferito alle sole norme successive) occorrerebbe fare applicazione del principio di interpretazione comunitariamente conforme (sulla quale si veda da ultimo sent. 19 gennaio 2010, C-555/07 *Kucukdeveci*; sentenze 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, *Pfeiffer e a.* “*l'esigenza di un'interpretazione conforme è inerente al sistema del trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolve la controversia ad esso sottoposta*”). E nella specie l'unica interpretazione conforme al principio di leale collaborazione è quella che conduce a riferire la locuzione alle sole disposizioni di legge imitatrici, successive alla ricezione della direttiva.

Sempre nell'ambito dell'obbligo di interpretazione conforme deve altresì considerarsi che l'ordinamento italiano considera l'assegno ai nuclei familiari come prestazione essenziale, sicchè – da una lettura coordinata della direttiva e della norma di ricezione – può agevolmente concludersi che il D lgs. N. 3/07 non intendeva affatto escluderlo dal novero delle prestazioni erogate secondo il predetto principio di parità.

In proposito, va in primo luogo rilevato che la legge quadro 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),⁸ all'art 22, definisce le aree degli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi. Tali aree, per quello che interessa in questa sede sono individuate:

- *nelle misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito* (lettera a) art 22 comma 2) tra le quali rientra certamente l'assegno ai nuclei familiari numerosi che viene erogato a nuclei familiari di 5 e più persone con ISE inferiore a 23.362,70 (cfr. circolare inps 3 marzo 2010): trattasi infatti, come ben si vede, di un limite di reddito al disotto del quale si colloca una effettiva condizione di povertà;
- *nelle misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art 16 della medesima legge che al comma 3 prevede che "nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità: a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile ulteriori rispetto agli*

⁸ <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/003281.htm>

assegni e agli interventi di cui agli art 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n 448" . Se dunque gli assegni di cui alla lettera a) sono ritenuti prestazioni essenziali e sono classificati come **ulteriori** rispetto all'assegno di cui all'art 65 L 448/98 allora bisogna concludere che lo stesso assegno di cui all'art 65 è a maggior ragione una prestazione essenziale in quanto "prestazione base" a cui si aggiungono gli assegni di cui sopra, anch'essi definiti come essenziali per il sostegno della famiglia.

Pertanto la lettura coordinata delle norme di cui sopra fa concludere che l'ordinamento stesso con il D.lgs 3/2007 non ha inteso escludere dalla prestazione assistenziale in oggetto (assegno ai nuclei familiari numerosi) i soggetti lungo soggiornanti proprio in ragione delle caratteristiche di essenzialità della prestazione.

Anche qualora si volesse accogliere l'argomento proposto dalle autorità italiane secondo cui l'ordinamento interno, con il testo dell'art. 9 del T.U. immigrazione, avrebbe inteso escludere la prestazione in oggetto da quelle spettanti ai lungo soggiornanti, ne deriverebbe una violazione della direttiva in quanto al lungo soggiornante non verrebbe consentito l'accesso ad una prestazione essenziale, così come definita dalla direttiva stessa. Al considerando 13 della direttiva si legge infatti che:

*“Con riferimento all’assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia, di gravidanza, **l’assistenza parentale** e l’assistenza a lungo termine. Le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale”.*

Vi sono dunque nella direttiva indicazioni rispetto alle quali lo Stato membro gode di una discrezionalità in termini “quantitativi” (essendo certamente libero di stabilire, ad esempio, quale sia il reddito minimo fino al quale garantire il sostegno) ma vi sono vincoli imposti “per materia”: per la gravidanza, la famiglia e le persone che necessitano di assistenza a lungo termine, se lo Stato decide di istituire una prestazione, **questa andrà considerata essenziale** per il solo fatto di rivolgersi ad una di tali speciali categorie di destinatari; in altri termini non

si possono distinguere forme di assistenza alla gravidanza o alla famiglia che siano essenziali e altre che non lo sono.

L'assegno ai nuclei familiari numerosi assume quindi sicuramente la connotazione di prestazione essenziale ai sensi della definizione posta dal diritto comunitario. In altri termini, la qualificazione dell'assegno ai nuclei familiari numerosi ai fini dell'applicazione della direttiva n. 109/2003/CE deve essere condotta secondo gli autonomi criteri del diritto comunitario, con riferimento ai parametri posti dalla stessa direttiva.

Se dunque il legislatore italiano avesse davvero inteso con la "salvezza" di cui all'art. 9 TU immigrazione, escludere dal principio di parità l'assegno in questione, si porrebbe allora (e **solo** in questo caso) un problema di conformità tra diritto interno e diritto comunitario; problema che andrebbe risolto secondo i passaggi logici che qui di seguito schematicamente si richiamano:

- a) La disposizione della direttiva 109/2003 cit. è norma precisa e incondizionata e ha quindi efficacia diretta nel nostro ordinamento, sia nei rapporti verticali, sia in quelli orizzontali (questi ultimi peraltro irrilevanti nella fattispecie).⁹
- b) In tale contesto, le autorità del Paese membro hanno l'obbligo diretto e immediato di disapplicare la norma interna difforme, senza necessità di adire la Corte Costituzionale per la verifica di legittimità costituzionale. Come già indicato in precedenza, la circostanza che le disposizioni nazionali controverse nella causa principale esistessero già prima dell'entrata in vigore della direttiva è irrilevante e parimenti irrilevante è la circostanza che le disposizioni di recepimento della direttiva non prevedessero espressamente la possibilità per il giudice nazionale di disapplicare le norme interne in caso di incompatibilità con il diritto comunitario. L'obbligo per gli Stati membri di attuare una direttiva e di raggiungere il risultato previsto da

⁹ In tema, con riferimento al principio di parità di trattamento in materia di prestazioni sociali a favore dei titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, di cui alla norma comunitaria, e all'efficacia diretta ed immediata di tale norma nell'ordinamento interno, con conseguente disapplicazione di qualsiasi disposizione interna configgente, si segnala il precedente dell'ordinanza del Tribunale di Bolzano, dd. 11 giugno 2009, n. 379/09: "*L'art. 11 della direttiva europea n. 109/2003, per il suo immediato contenuto precettivo, (...), può senz'altro considerarsi norma di immediata precettività nel nostro ordinamento giuridico*", riferita ad un bando della provincia autonoma di Bolzano/Bozen che riservava unicamente ai cittadini italiani e membri dell'Unione europea residenti nella provincia una provvidenza economica volta alla frequenza di corsi di insegnamento delle lingue straniere (ordinanza reperibile sul sito: in http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=573&l=it).

quest'ultima vale infatti per tutti gli organi di detti Stati. Come affermato recentemente dalla CGE nella sentenza *Kucukdeveci*¹⁰, da ciò “*consegue che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale chiamato ad interpretare tale diritto deve procedere quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima...l'esigenza di un'interpretazione conforme è (infatti) inerente al sistema del Trattato in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell'unione quando risolve la controversia ad esso sottoposta*”. Ove però tale interpretazione conforme non sia possibile il giudice deve comunque “*assicurare, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica che il diritto dell'Unione attribuisce ai soggetti dell'ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni contraria disposizione di legge...senza che gli sia imposto né gli sia vietato di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale*”.

- c) L'obbligo di disapplicazione costituisce principio recepito anche dalla Corte Costituzionale italiana che, a far data dalla storica sentenza dell'8 giugno 1984 n. 170 (*Granital c. Ministero delle Finanze*) ha affermato che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la normativa nazionale posteriore configgente con le disposizioni di un regolamento comunitario senza l'obbligo di un preventivo giudizio di legittimità costituzionale. Il giudice delle leggi ha altresì riconosciuto l'immediata applicabilità delle disposizioni comunitarie anche in relazione alle “*statuizioni risultanti (...) dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia*” (C.Cost. 23.04.1985, n. 113), chiarendo che il giudice nazionale non deve applicare le norme interne allorchè queste siano incompatibili (oltre che con regolamenti) anche con le norme comunitarie produttive di effetti diretti, quali le disposizioni contenute nei trattati dell'Unione (C.Cost. n. 389/1989) e quelle contenute nelle direttive comunitarie (C.Cost. 2.02.1990 n. 64 e C.Cost. 18.04.1991, n. 168). Inoltre, ha ulteriormente specificato che “*l'applicazione della normativa comunitaria direttamente efficace all'interno dell'ordinamento italiano non dà luogo ad ipotesi di abrogazione o di deroga, né a*

¹⁰ Cgce, 19 gennaio 2010, C-555/07, Seda Kucukdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG.

*forme di caducazione o di annullamento per invalidità della norma interna incompatibili, ma produce un effetto di **disapplicazione** di quest'ultima, seppure nei limiti di tempo e nell'ambito materiale entro cui le competenze comunitarie sono legittimate a svolgersi"* (C.Cost. 11.07.1989, n. 389) e che tale obbligo investe anche gli organi amministrativi e non soltanto quelli giurisdizionali.

In sintesi, dunque, o si intende che la clausola di nazionalità di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 sia stata implicitamente abrogata per effetto dell'entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE, assicurando dunque un'interpretazione della normativa interna conforme al quadro del diritto europeo, ovvero la norma interna difforme va quindi disapplicata. In entrambi i casi, la prassi generalizzata in uso in Italia dell'esclusione dei titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti dal beneficio sociale dell'assegno per i nuclei familiari numerosi costituisce una palese violazione del diritto europeo.

4. I mezzi di ricorso nazionali esperiti contro la prassi discriminatoria delle autorità italiane .

L'ASGI ha promosso alcuni ricorsi dinanzi alle autorità giurisdizionali italiane avverso i dinieghi all'accesso al beneficio sociale dell'assegno per nuclei familiari numerosi notificati a cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti in Italia titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

Il Giudice del lavoro di Gorizia, con ordinanza dd. 01.10.2010, nell'accogliere il ricorso promosso in via cautelare, ex art. 44 del T.U. imm e art. 4 d.lgs. n. 215/03, da un cittadino kosovaro e dall'ASGI, motivava che l'art. 11 della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo prevede un principio di parità di trattamento con il cittadino nazionale per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sociale, con la sola possibilità per gli Stati membri di limitare tale parità di trattamento alle prestazioni essenziali.

Il giudice di primo grado, nella medesima ordinanza, precisava che tale direttiva ha trovato recepimento nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. n. 3/2007, con il quale il legislatore italiano non ha espressamente provveduto a definire precise esclusioni a carico degli stranieri lungo soggiornanti nell'accesso a prestazioni di assistenza sociale, e tanto meno con riferimento al beneficio sociale dell'assegno INPS per le famiglie numerose di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 e successive modifiche. Ne consegue – secondo il giudice del lavoro di Gorizia - che la normativa nazionale di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE va interpretata alla luce del principio generale di parità di trattamento sancito dalla direttiva medesima.

Ad identiche conclusioni è giunto il collegio giudicante del Tribunale di Gorizia, il quale con ordinanza dd. 07.12.2010, ha rigettato il reclamo dell'INPS, motivando che il giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto che la normativa che prevede il beneficio fosse direttamente applicabile al richiedente “attesa la mancanza di espressa esclusione normativa” da parte della legislazione di recepimento della direttiva comunitaria.¹¹

Nonostante questo significativo precedente giurisprudenziale, le autorità italiane competenti (Ministero dell'Interno per quanto riguarda le competenze attribuite ai Comuni e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per quanto riguarda le competenze attribuite all'INPS) non hanno modificato in alcun modo la prassi del sistematico diniego dei lungo soggiornanti dall'accesso al beneficio, ribadendo la permanenza in vigore della clausola di nazionalità di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998.¹²

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'unica possibilità affinché la disapplicazione del criterio di nazionalità previsto dalla normativa nazionale citata oggetto del presente documento, possa espletare effetti *erga omnes*, può essere riposta in un procedimento d'infrazione avviato dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica Italiana dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

¹¹ Le decisioni del Tribunale di Gorizia possono essere scaricate dal sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1317&l=it

¹² Al contrario, l'INPS ha presentato ricorso nel merito avverso il provvedimento cautelare deciso dal Tribunale di Gorizia, ribadendo la tesi dell'inapplicabilità alla fattispecie della normativa sulla parità di trattamento prevista dalla direttiva europea n. 109/2003/CE. L'udienza per la discussione del ricorso in primo grado è stata fissata per il 26 maggio 2011 dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Gorizia (allegato n. 5)

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra,

Considerata la prassi generalizzata in uso da parte dei Comuni italiani e dell'INPS di escludere i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti dal beneficio sociale dell'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, con la motivazione sostenuta dalle autorità italiane che la normativa di recepimento della direttiva europea n. 109/2003/CE non avrebbe intaccato la legittimità del requisito di nazionalità italiana o comunitaria richiesta dall'art. 65 della legge n. 448/1998;

Ritenuto che tale prassi determina a nostro avviso una palese violazione del diritto europeo, con riferimento al principio di parità di trattamento previsto a favore cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nell'accesso alla prestazioni di assistenza sociale di cui all'art. 11 comma 1 della direttiva n. 109/2003/CE ,

SI CHIEDE

alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi al rispetto del diritto dell'Unione europea.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete riservare alla presente, porgiamo i nostri migliori saluti.

Dott. Walter Citti

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni razziali

Trieste

